

Anno XXVI n° 12

30 Giugno 2019

IN QUESTO NUMERO

1. PRIMO INSEDIAMENTO - Operazioni 6.1.01 e 4.1.02.
2. DOMANDA UNICA – pagamento saldi.
3. Nuovo termine di emissione delle fatture elettroniche dal 1° luglio 2019.
4. Passaggio da DMAG a Uniemens/Posagri. Istruzioni Inps.
5. Dipendenti agricoli e malattia.
6. Contributi agricoli – Le aliquote per il 2019.

P.S.R.

Primo Insediamento

1) PRIMO INSEDIAMENTO - Operazioni 6.1.01 e 4.1.02.

Con delibera della Giunta regionale 925 del 5 giugno 2019 è stato approvato il bando inerente i tipi di operazione **6.1.01** “Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori” e **4.1.02** “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premi di primo insediamento”.

Il tipo di **operazione 6.1.01** persegue l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

Sono beneficiarie del tipo di **operazione 4.1.02** le imprese agricole dei giovani agricoltori che all'atto della domanda di premio di cui al tipo di operazione 6.1.01 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un piano di investimenti collegato al Piano di Sviluppo Aziendale del giovane agricoltore.

Ai fini del presente bando, l'avvio del processo di insediamento è identificato nel momento di apertura della partita IVA, o in quello di modifica societaria nell'ipotesi di insediamento del giovane in società preesistente.

Ciò deve avvenire inderogabilmente entro i 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di premio.

Il processo di insediamento comprende altresì ulteriori fasi, quali l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'INPS, e si intende concluso a seguito della piena attuazione del Piano di Sviluppo; la fase di attuazione del PSA dovrà inderogabilmente risultare avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio, ma non oltre 9 mesi decorrenti dalla data di concessione del premio. Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

Qualora il giovane non si insedi come unico capo dell'impresa, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata.

La scadenza del bando è fissata per le ore 13 del 22 ottobre 2019.

Per ulteriori approfondimenti legati alle condizioni di ammissibilità dell'eventuale beneficiario e dell'azienda agricola, siete invitati a prendere contatti con il Vs Ufficio Zona di riferimento.

(A. Giovanninetti)

2) DOMANDA UNICA – pagamento saldi.

Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori, nonché agli agricoltori che ne hanno diritto, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base.

Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2018 nella misura dell'1,15%.

Inoltre, non essendo le risorse sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici" si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%.

Pertanto, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2018 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2018) è pari **al 2,65%**.

Adeguamento valore medio nazionale del titolo da riserva delle campagne 2015, 2016 e 2017

Il Reg. citato stabilisce che occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di base conseguenti alle variazioni dei massimali nazionali.

Conseguentemente, il valore medio nazionale del titolo da riserva delle precedenti campagne è così rideterminato:

- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2015, pari ad € 228,76 è rideterminato al valore di € 219,96 per la campagna 2018;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2016, pari ad € 228,84 è rideterminato al valore di € 222,96 per la campagna 2018;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2017, pari ad € 220,61 è rideterminato al valore di € 217,85 per la campagna 2018.

Valore medio nazionale del titolo da riserva e attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2018

Il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2018, è quindi pari a **€ 216,60**.

Per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici", viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore riceve l'attribuzione dei titoli in misura pari al 10,42% di quanto avrebbe ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

Riduzione lineare del pagamento del premio giovane agricoltore 2018

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito. Di conseguenza al fine di garantire il rispetto del plafond massimo si procedono ad eseguire una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2018 nella misura del 36,80 %.

Riduzione lineare del pagamento di base (titoli) 2018

Il DM 7 giugno 2018 fissa all'1% la percentuale di massimale nazionale annuo da destinare al pagamento del premio giovane agricoltore.

Pertanto, al fine di finanziare il pagamento del premio giovane agricoltore per la parte eccedente l'1% del massimale annuo fissato e fino al plafond massimo utilizzabile del 2% del massimale annuo si procede ad eseguire una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il regime di pagamento di base (titoli) nella misura dell'1,85%.

Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)

Con riferimento alla campagna 2018, il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore è fissato in **0,5192**.

(A. Caprara)

3) Nuovo termine di emissione delle fatture elettroniche dal 1° luglio 2019.



(Immagine tratta dal sito CULTURANEWS TV)

La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17.6.2019, dedicata a chiarimenti riguardanti l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1.1.2019, fornisce gli attesi chiarimenti, necessari all'applicazione dell'art. 11, DL n. 119/2018, in base al quale, **a decorrere dal 1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa dalla data di emissione della stessa, e dispone, inoltre, dei nuovi termini di emissione della fattura elettronica.**

Dal prossimo 1 luglio la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che, in linea di massima, per le cessioni dei beni l'effettuazione dell'operazione è determinata nel giorno di consegna o spedizione del prodotto ed invece per le prestazioni di servizio si avvera nel momento del pagamento.

Si evidenzia che nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine.

La circolare delle Entrate spiega che nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione e considerato che il SdI (sistema di interscambio)

“attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.

In pratica, quindi, la data di emissione della fattura elettronica, trasmessa a mezzo SdI, è attestata dal sistema e nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia esemplifica come segue:

FATTURA IMMEDIATA

“A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell'operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).”

Anche nel caso in cui la fattura è emessa, nei soli casi previsti dalla norma, in formato cartaceo è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione; l'Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento.

FATTURA DIFFERITA

Non essendo variate le modalità dell'art. 21 c.4 D.PR. 633/72, resta fermo che, per le cessioni e prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

L'Agenzia riporta il seguente esempio: “qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un'unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).”

Anche in questo frangente, l'Amministrazione Pubblica non è riuscita a tenere fede alla promessa di semplificazione degli adempimenti.

(E. Cricca)

4) Passaggio da DMAG a Uniemens/Posagri. Istruzioni Inps.

La legge relativa al “caporalato” (legge 29 ottobre 2016, n. 199) tra le varie norme varate per il contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura aveva stabilito il passaggio del sistema di denuncia contributiva INPS trimestrale al sistema mensilizzato (al pari di tutti i settori economici); il processo di mensilizzazione era previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2018, termine poi più volte

prorogato dalle varie leggi di bilancio via via emanate (dapprima al 1° gennaio 2019 , art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e poi al 1° gennaio 2020, art. 1, comma 1136, lettera b della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Pertanto, come sancito con la legge di bilancio 2019, con effetto dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori agricoli con qualifica operaia (sia a tempo indeterminato che determinato) le aziende datrici, avranno l'obbligo di inviare le denunce contributive all'Inps entro la fine del mese successivo al mese di competenza utilizzando il sistema denominato Uniemens/Posagri, venendo quindi meno l'attuale e tradizionale sistema trimestrale denominato DMAG in vigore dai tempi dello SCAU (per i più anziani).

Al fine di pubblicizzare le nuove regole recentemente l'Inps, con la circolare n. 65 del 10 maggio 2019, ha fornito indicazioni operative relativamente alle prossime modalità di trasmissione degli elementi retributivi, assicurativi e contributivi in coerenza con la nuova implementata procedura di denuncia contributiva mensile.

L'INPS preliminarmente chiarisce (opportunamente) come alcune delle regole attualmente in vigore verranno conservate, in specie il passaggio non altererà, nei confronti dei lavoratori, il sistema di tutele assistenziali e previdenziali proprie del settore agricolo; per i datori di lavoro dell'agricoltura permane l'attuale meccanismo di calcolo della contribuzione dovuta che rimane in capo all'INPS (c.d. "tariffazione"): in concreto la nuova norma ha mensilizzato unicamente i flussi informativi relativamente a giornate e retribuzioni dei dipendenti restando l'utilizzo delle informazioni fornite mensilmente dalle aziende

all'Istituto che procederà al calcolo e all'elaborazione della contribuzione dovuta dal datore che rimane sempre trimestrale; la norma parimenti conserva le regole ed i tempi previsti oggi per il pagamento dei contributi CAU fissati sempre al 16 settembre, 16 dicembre, 16 marzo, 16 giugno di ogni anno; la norma conserva poi sia il termine per la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale che si ricorda è stabilito al 31 marzo dell'anno successivo all'anno di competenza, così come sono inalterati i termini previsti per gli elenchi trimestrali di variazione.

La circolare in commento illustra in specie le fasi della nuova procedura, le tempistiche degli adempimenti e le regole per la validazione del flusso informativo mensile.

L'INPS chiarisce quindi che, con la prossima procedura mensile, le aziende (vuoi con mezzi propri ovvero per il tramite degli intermediari autorizzati) hanno l'obbligo di trasferire all'Istituto il flusso Uniemens/Posagri entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di competenza mensile (ad esempio i dati retributivi e contributivi del mese di giugno si dovranno trasmettere entro la fine di luglio).

Con le nuove procedure si dovrà distinguere una dichiarazione principale (P), rappresentativa del "flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza ricompreso in un periodo di emissione" (il trimestre per il quale si effettua la tariffazione), e una dichiarazione di variazione (V), quale "flusso mensile di trasmissione di un mese di una competenza trimestrale, già estratta per la tariffazione, antecedente ad un altro periodo di emissione trimestrale".



(Immagini tratte dal sito INPS)

Al riguardo viene chiarito che sono possibili modifiche dei dati informativi (i flussi mensili) rispettando però i termini di tariffazione (che sono trimestrali) in sostanza una possibile modifica del flusso effettuata successivamente alla scadenza (mensile) ma antecedentemente al termine del periodo di tariffazione (ad es. entro il 31 luglio per i flussi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno) deve essere presentata con dichiarazione di tipo principale (P); in caso di modificazioni dei dati effettuate successivamente alla scadenza si dovrà utilizzare la prevista dichiarazione di variazione (V), ciò genererà la possibile applicazione delle sanzioni previste d'ordinario per i ritardi nelle denunce (sanzioni civili).

Nella circolare l'INPS precisa che i periodi di trasmissione sono quattro: (I) dal 1° febbraio al 31 maggio; (II) dal 1° maggio al 31 agosto; (III) dal 1° agosto al 30 novembre; (IV) dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, a fronte di ciò sono di tipo principale (P) tutte le dichiarazioni che vengono trasmesse nei singoli periodi di trasmissione.

Per evitare le sanzioni per il ritardo è quindi necessario rispettare il termine di trasmissione mensile dei flussi che, si ripete, è fissato entro il mese successivo al periodo di competenza) in tale ipotesi il datore di lavoro mantiene la regolarità contributiva ai fini DURC e di conserva le varie agevolazioni collegate al possesso di tale certificazione.

La circolare in commento informa altresì le aziende agricole di aver predisposto un apposito software di controllo in grado di elaborare il file contenente i dati del flusso Uniemens/Posagri; tale software si può prelevare dal sito istituzionale INPS (www.inps.it) cliccando su > "Prestazione e Servizi" > "Tutti i software" > "Per le aziende ed i Consulenti" > "Software di controllo UniEMens individuale".

L'utilizzo di tale procedura dovrebbe consentire la acquisizione di informazioni in via automatica dalle banche dati INPS (denuncia aziendale D.A. e l'attribuzione del CIDA) semplificando gli adempimenti a carico delle aziende, risultando perciò di rilievo l'aggiornamento costante dei dati aziendali e degli archivi. A tal proposito occorre sottolineare che con la legge n. 12/2019 (conversione del d.l. n. 135/2018) è stata definita la possibilità, in capo all'INPS, di acquisizione d'ufficio (per le denunce aziendali di nuova iscrizione o di variazione) di tutti i dati e le informazioni relative a "terreni e allevamenti" utilizzando gli elementi comunicati dalle aziende in vista della formazione del fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole (SIAN).

Per quanto riguarda i dati dei lavoratori è prevista analoga semplificazione; utilizzando il codice fiscale infatti l'INPS potrà acquisire i dati anagrafici del dipendente presenti negli archivi.

La procedura INPS prevede, prima dell'invio del flusso, appositi controlli (con messaggi di "warning") che consentiranno alle aziende di sistemare le anomalie rilevate dalla procedura in fase di inserimento; il software INPS prevede poi in conclusione la validazione del file e la trasmissione dei dati con la funzione "Invio flussi Uniemens".

Come si accennava innanzi in caso di errori le correzioni dovranno essere reinviate all'INPS attraverso l'invio dell'intero flusso informativo con dichiarazione di tipo principale (P) qualora la trasmissione sia effettuata entro il periodo di trasmissione, in tal caso l'ultimo flusso trasmesso sostituisce i precedenti, non alterandosi la procedura di tariffazione.

La circolare infine ribadisce che sino al 1° gennaio 2020 continuerà ad essere operativo il sistema di denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli all'INPS (modello DMAG) e che gli interessati potranno utilizzare per il personale operaio, in via sperimentale, la nuova procedura a partire dal secondo trimestre 2019 (aprile/maggio/giugno) avendo la possibilità di inviare all'INPS sia la dichiarazione trimestrale (Dmag) sia quella mensile (Uniemens /Posagri), ovviamente ai fini legali la fase sperimentale fa salvo il solo flusso DMAG, non rilevando in alcun modo il flusso Uniemens/Posagri.

(M. Mazzanti)

5) Dipendenti agricoli e malattia.

Con messaggio (del 29/03/2018, n. 1270) l'INPS ha reso disponibile, a tutti datori di lavoro, le informazioni relative alle valutazioni, circa lo stato di malattia dei dipendenti (che non hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'INPS) verificato durante le visite di controllo.

Si coglie l'occasione per riassumere brevemente lo stato della questione, sulla base dei principi di cui all'art. 2110 c.c., nel settore agricolo per il personale subordinato.

OPERAI AGRICOLI

Anche gli operai agricoli a tempo determinato, come è noto, hanno diritto alle prestazioni di malattia, quando, nell'anno precedente all'evento morbigeno, abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro nel comparto agricolo. Le tutele di legge in genere (previdenziali ed assistenziali) spettano in ogni caso agli operai che abbiano lavorato almeno 51 giornate nello stesso anno dell'evento, a patto che le giornate risultino svolte prima dell'inizio dell'evento morboso.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono fruire delle tutele in caso di malattia, analogamente, secondo le regole previste per gli altri lavoratori dipendenti; l'indennità di malattia spetta per un massimo di 180 giorni all'anno.

Per gli operai agricoli a tempo determinato viceversa è previsto un limite ulteriore: l'indennità giornaliera di malattia è attribuita per un numero di giornate corrispondenti al numero di giornate di lavoro agricolo svolte effettivamente nell'anno precedente.

Ovviamente lo stato di malattia dovrà risultare dalla apposita certificazione medica.

Anche per il personale operai O.T.Det. il periodo indennizzabile per malattia può essere erogato fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Per gli operai agricoli l'indennità di malattia, che è posta a carico dell'INPS, compete dal 4° al 20° giorno nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera e dal 21° al 180° giorno nella misura del 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Il diritto all'indennità di malattia può, quindi, essere richiesto dall'interessato con inizio dal 4° giorno, essendo i primi 3 giorni definiti di "carenza" e cioè non retribuiti; qualora previsto dal contratto di lavoro i giorni di carenza potranno essere indennizzati a carico dell'Azienda (non constano precedenti significativi in agricoltura); l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS sino alla scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere documentata con uno o più certificati (anche in day hospital o per ricoveri e pronto soccorso secondo norme specifiche).

Il CCNL di settore, in favore degli operai agricoli, prevede in caso di malattia (ed infortunio) la corresponsione di una integrazione al trattamento di legge in grado di assicurare al lavoratore (sia esso a tempo indeterminato che determinato) un trattamento economico minimo nella misura dell'80% del salario giornaliero contrattuale; tale integrazione è corrisposta dalla c.d. "bilateralità" (ovvero la cd. Cassa Extra Legem – art. 62 CCNL) e non dal datore di lavoro.

Anche per gli operai agricoli sono valevoli le regole previste, per tutti i lavoratori, in caso di malattia e ciò relativamente in particolare ai controlli, onde accertare l'effettiva incapacità temporanea al lavoro.

L'assenza del lavoratore nel domicilio indicato per la visita medica di controllo può generare l'applicazione da parte dell'INPS di specifiche sanzioni (potenzialmente l'assenza dal domicilio è foriera di responsabilità disciplinari, ex artt. 2014, 2015 e 2016 c.c.).

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo nel periodo compreso dal certificato di malattia sono:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

In specie, l'INPS precisa che l'assenza ingiustificata dal domicilio in caso di controllo della visita medica comporta il mancato pagamento delle giornate di malattia come segue:

- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.

L'operaio agricolo per percepire l'indennità economica di malattia dovrà ottenere il certificato di malattia dal medico curante, il quale ha l'onere di trasmetterlo telematicamente all'INPS; con la trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio del certificato al datore di lavoro, il quale potrà ottenere i dati messi a disposizione dall'INPS per la visualizzazione o la ricezione dell'attestato stesso. Quando la trasmissione telematica non risulta possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all'INPS e l'attestato al proprio datore di lavoro.

Il CCNL di settore prevede per il personale operaio a tempo indeterminato, colpito da malattia, un periodo di conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto) pari a 180 giorni (art. 60).

IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI IN AGRICOLTURA

Per le qualifiche non operaie la malattia è, tradizionalmente (salvo alcune deroghe settoriali non agricole) posta a carico del datore di lavoro (art. 6 R.d.L. n. 1825/1924, art. 2110 c.c.).

In particolare, l'art. 35 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23/2/2017 prevede che in caso di malattia l'impiegato oltre al diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo di 12 mesi, questi ha diritto alle indennità economiche retributive; passato questo periodo, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

Dal punto di vista economico, il dipendente con qualifica impiegatizia durante la malattia ha diritto nei 12 mesi, al trattamento economico che segue:

Anni di anzianità presso l'azienda	Corresponsione stipendio mensile intero fino a mesi	Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi
inferiore a 5 anni	3	3
da 5 a 10 anni	5	5
oltre i 10 anni	6	6

Il CCNL opportunamente specifica che agli effetti del trattamento economico, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.

Per quanto riguarda i dirigenti agricoli, il CCNL di settore, rinnovato il 19 ottobre 2017 (art. 19), prevede che in caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia, il dirigente abbia diritto alla conservazione del posto e dell'alloggio, eventualmente goduto in forza del rapporto di lavoro, per dodici mesi ed al seguente trattamento economico:

- a. quattro mesi di stipendio intero e cinque di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino a cinque anni;
- b. sei mesi di stipendio intero e sei mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Le interruzioni di lavoro per malattia non si sommano, quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell'interruzione precedente.

Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del dirigente.

MESSAGGIO INPS N. 1270

Nel citato messaggio l'INPS specifica che in caso di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d'ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore deve inoltrare all'Istituto la documentazione giustificativa nei casi in cui questi presenti caratteri sanitari; come si accennava tale onere riguarda anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'INPS (

qualifiche impiegatizie).

Il messaggio chiarisce, infatti, come l'Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico – legale sulla giustificabilità dell'assenza in occasione dell'accertamento disposto. Viene, quindi, rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell'assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si ribadisce, l'INPS esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi (in genere, come si accennava disciplinari).

A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l'ufficio medico – legale INPS provvede ad annotare le proprie valutazioni nell'apposito modello cartaceo, "Visita medica di controllo ambulatoriale", da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore.

Il lavoratore, in seguito, è tenuto a consegnare copia di tale modello al proprio datore di lavoro.

Per facilitare la possibilità di accesso alle informazioni del caso, l'INPS nel messaggio citato informa gli utenti di aver predisposto, sul proprio sito istituzionale, una specifica funzione "on line" per potere acquisire telematicamente le valutazioni medico legali dall'INPS, all'esito della visite di controllo.

Il datore di lavoro, per accedere alla funzionalità descritta, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, dovrà espressamente richiedere la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale INPS con il proprio PIN dispositivo, all'interno del servizio "Richiesta di visite mediche di controllo".

Il messaggio, infine, precisa che l'Ufficio medico – legale della Struttura territoriale dell'INPS è, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell'assenza. La nuova procedura telematica comporta il venir meno, in capo al lavoratore, dell'onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell'assenza al datore di lavoro.

(M. Mazzanti)

6) Contributi agricoli – Le aliquote per il 2019.

Con circolare n° 91 del 17/06/2019, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2019.

Pubblichiamo le tavole riassuntive

Contribuzione IVS.

Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai lavoratori autonomi dell'agricoltura, come noto, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale.

Ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali. La contribuzione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul punto tale reddito medio, per l'anno 2019, è stato fissato in **Euro 58,62**. Queste, quindi, le aliquote da applicare:

Aliquota				
	Zona normale		Zona svantaggiata	
Anno	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2019	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

L'importo del contributo addizionale IVS è pari ad **€ 0,68** a giornata e per n° 156 giornate annue.

Contribuzione di maternità.

Per il 2019 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è invariato nella misura di **€ 7,49**.

Contribuzione INAIL.

Il contributo, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2019 resta fissato nella misura capitaria annua di:

- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Con determinazione dell'INAIL (n. 356/2018) è stata, poi, fissata la riduzione dei contributi infortunistici nella misura del 15,24%; la predetta riduzione si applica agli elenchi di aziende individuate e trasmesse dall'INAIL.

Tale riduzione non riguarda le figure I.A.P. poiché non soggette alla assicurazione INAIL.

Modalità di pagamento.

La riscossione dei predetti contributi INPS come è noto non avverrà più tramite l'invio da parte dell'INPS agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate, tramite modello F24. Dal sito dell'Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l'imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare dal proprio cassetto previdenziale la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per l'utenza "Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli", selezionando la voce 'Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli'. I termini di scadenza delle 4 rate previste per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti unicamente al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, con esclusione della quota annua per l'assicurazione INAIL.

CD/CM

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2019	
Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 3.076,80
FASCIA 2	€ 3.808,38
FASCIA 3	€ 4.539,96
FASCIA 4	€ 5.271,54

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2019	
Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 2.840,48
FASCIA 2	€ 3.572,06
FASCIA 3	€ 4.303,64
FASCIA 4	€ 5.035,22

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI ANNO 2019	
Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.926,40
FASCIA 2	€ 2.292,19
FASCIA 3	€ 2.657,97
FASCIA 4	€ 3.023,76

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI
ANNO 2019

Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate

	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.690,08
FASCIA 2	€ 2.055,87
FASCIA 3	€ 2.421,65
FASCIA 4	€ 2.787,44

IAP

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2019

	IAP
FASCIA 1	€ 2.308,30
FASCIA 2	€ 3.039,88
FASCIA 3	€ 3.771,46
FASCIA 4	€ 4.503,04

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2019

Ultrasessantacinquenni pensionati

	IAP
FASCIA 1	€ 1.157,90
FASCIA 2	€ 1.523,69
FASCIA 3	€ 1.889,47
FASCIA 4	€ 2.255,26

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna